SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N-2416-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro del Tesoro e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1967

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1967

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Tunisia in materia di esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani, effettuato a Tunisi il 7 luglio 1965

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Nel 1956, divenuta la Tunisia Stato indipendente, sorse il problema della pesca italiana nelle acque tunisine

La materia era stata precedentemente regolata con accordi italo-francesi che risalivano al 1896.

Il nuovo Stato, naturalmente, non riconobbe quegli accordi che, d'altronde, erano decaduti con lo stato di guerra, e si mostrò fermamente deciso a tutelare i suoi diritti di esclusiva della pesca nelle sue acque territoriali.

L'Italia promosse allora trattative che il Governo tunisino, dopo qualche riluttanza, accolse, addivenendo ad un accordo concluso a Tunisi il 1º febbraio 1963.

In virtù di esso, il Governo tunisino concedeva ad un certo numero di battelli italiani il permesso di esercitare la pesca nelle sue acque fino al 31 dicembre 1970 e il Governo italiano, senza la corresponsione di alcun canone, si obbligava a facilitare in Italia la vendita di pesce fresco tunisino con la importazione in franchigia.

L'attuazione delle norme del Trattato di Roma della Comunità economica europea creò, ad un certo momento, per l'Italia, la grave difficoltà di far fronte agli impegni presi col Governo tunisino giacchè l'entrata in franchigia di merce straniera non proveniente da Paesi del MEC contrastava con le norme del Trattato.

Lo scambio di note effettuato a Tunisi il 7 luglio 1965 si è reso pertanto necessario per rendere di nuovo operanti le intese in precedenza raggiunte e per eliminare motivi di contrasto tra le Parti.

L'Italia verserà alla Tunisia dal 1º gennaio al 31 dicembre 1970 una somma non superiore a lire 154.000.000 annue. La misura e le modalità del versamento saranno stabilite da una Commissione mista.

È evidente che la Commissione dovrà commisurare il canone al beneficio economico e sociale che la pesca italiana verrà traendo dall'esercizio nelle acque territoriali tunisine.

Perciò nessuna questione può sorgere circa l'entità di esso.

Per ogni altra clausola resta in vigore l'Accordo del 1º febbraio 1963, già accettato e ratificato dal Parlamento e che non è in discussione.

La 3^a Commissione ritiene che le Note oggetto del disegno di legge debbano essere ratificate dal Senato.

JANNUZZI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e la Tunisia in materia di esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani, effettuato a Tunisi il 7 luglio 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità della clausola finale delle Note stesse.

Art. 3.

All'onere di lire 154 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per ognuno degli anni finanziari 1966 e 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti
del capitolo n. 3523 degli stati di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per gli
anni medesimi, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.